

Legge regionale 01 giugno 1985 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

Art. 1

Le Unità sanitarie locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, operano nell' intento di assicurare, mediante la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e compatibilmente con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle disposizioni vigenti, prestazioni ottimali ed il più possibile adeguate ai bisogni dell' utente.

Le stesse Unità sanitarie locali organizzano i servizi e presidi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel rispettivo ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presidi residenziali.

Nell' approntare gli schemi organizzativi dei servizi e presidi, si terrà conto, sempre compatibilmente alla loro funzionalità, anche delle abitudini di vita civile della popolazione.